

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

Art. 4

Trasferimento ai Comuni

1. Ai sensi dell' articolo 2, ai Comuni viene assegnata la somma complessiva di lire 39.000 milioni, suddivisa in ragione di:

a) lire 12.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 secondo l' articolazione finanziaria e per materie indicate dall' articolo 4, comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;

b) lire 27.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni indicate dall' articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.

2. Ai sensi dell' articolo 2, ai Comuni capoluogo viene assegnata l' ulteriore somma di lire 5.000 milioni, per lo svolgimento delle funzioni e per gli oneri indicati dall' articolo 5, comma 1 della legge regionale n. 4/1991.

3. Ai sensi dell' articolo 2, per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 5, commi 2 e 3 della legge regionale n. 4/1991, viene assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni.